

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 11 - numero 2158 di venerdì 01 maggio 2009**

# **Decreto 81: si avvicina l'entrata in vigore definitiva**

*Il 16 maggio scade l'ultima proroga del decreto legislativo 81/08: dopo questo termine saranno quindi pienamente vigenti gli obblighi di valutazione del rischio stress lavoro-correlato e di assicurare una data certa al documento di valutazione dei rischi.*

Pubblicità

Il 16 maggio prossimo scade la proroga dei termini di entrata in vigore di alcuni degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 81/2008. Dopo questo termine, salvo ulteriori proroghe dell'ultimo minuto, saranno quindi pienamente vigenti gli adempimenti che erano stati differiti dal decreto legge 207/2008, convertito nella legge 14/2009 (il cosiddetto «milleproroghe»).

**---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----**

.

Ricordiamo che i principali obblighi che entreranno in vigore il 16 maggio 2009 riguardano la necessità di valutazione del rischio stress lavoro-correlato e di assicurare una data certa al documento di valutazione dei rischi.

Entrerà in vigore anche l'obbligo della comunicazione all'Inail degli infortuni di durata superiore a un giorno.

Tutto questo in quanto il decreto correttivo del decreto legislativo 81/2008 previsto dal Governo non è stato emanato nei tempi previsti originariamente e quindi non potrà intervenire sugli obblighi in scadenza. Il correttivo, dopo il no della Conferenza delle Regioni, prosegue comunque il suo iter nelle commissioni parlamentari e probabilmente la sua approvazione slitterà al 16 agosto.

In riferimento alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato ricordiamo come questa possa essere effettuata da un responsabile del servizio di prevenzione e protezione solamente se in possesso di adeguati titoli che attestino una formazione adeguata al tipo di rischio da esaminare.

Infatti, il decreto legislativo 81, all'articolo 32, comma 2, prevede che "per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1 (RSPP, ndr), è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative."

In mancanza di questi titoli, è quindi necessario rivolgersi per la valutazione del rischio stress-lavoro correlato ad esperti in materia (psicologi o analoghi professionisti).

Pietro de' Castiglioni



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

